

INFORMAZIONI SULLA BANCA**BCC FELSINEA****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sabbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito

Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**Struttura e funzione economica**

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione *pro solvendo* di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari

Principali rischi (generici e specifici)

- Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto
- Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni di tassi al rialzo

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

Il calcolo del TAEG è effettuato in base alle vigenti normative.

Ipotesi di calcolo: Per un finanziamento di: € 50.000,00 Durata (mesi): 3	Numero distinte: 1 Numero effetti per distinta: 2	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,5377%
--	--	---

Si assume che il plafond sia utilizzato per intero e che venga ripartito equamente sulle distinte. Si assume che il valore di ogni distinta sia ripartito equamente sul relativo n. di effetti e che tutte le distinte vengano presentate alla stessa data.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:

Tasso di sconto	fino a 360 giorni: 9% oltre: 9%
Spese di accettazione per singola distinta	€ 0,00
Spese incasso effetti fuori piazza per singolo effetto	€ 7,00
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge	€ 0,94
Giorni valuta accredito effetti fuori piazza	16 giorni calendario
TASSI	
SCONTO EFFETTI	fino a 360 giorni: 9% oltre: 9%
SPESE (oltre ad eventuali spese reclamate da terzi)	
ACCETTAZIONE DISTINTA	€ 0,00
INCASSO S/P	€ 7,00
DIRITTO MINIMO	€ 0,00
INSOLUTO PROTESTATO S/P /	1,5% Minimo: € 2,58 Massimo: € 7,75
INSOLUTO PROTESTATO F/P /	1,5% Minimo: € 2,58 Massimo: € 7,75
RICHIAMO F/P /	€ 10,00
INCASSO F/P	€ 7,00
INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€ 0,00
RICHIAMO S/P /	€ 10,00
INSOLUTO S/P	€ 5,00
INSOLUTO F/P	€ 6,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA	In forma cartacea: € 0,94 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00
GIORNI	
ACCREDITO F/P DISP. A VISTA	21 giorni calendario
ACCREDITO F/P	16 giorni calendario
ACCREDITO S/P DISP. A VISTA /	14 giorni calendario
ACCREDITO S/P /	9 giorni calendario

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

BCC FELSINEA
Ufficio Reclami
Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (Bo)
Fax: 051 6037291

e-mail: legale@bccfelsinea.it
pec: legale@pec.bccfelsinea.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cessione di credito	contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Cessione pro solvendo	il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento
Tasso di interesse debitore	corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.
Interesse di mora	ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente.
Numeri dare	prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione che ha originato l'importo dovuto e la data di scadenza del credito scontato o altra successiva, come indicata innanzi con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi
Valuta	data di inizio di decorrenza degli interessi
Istruttoria	analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento
Revisione periodica	analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto
Informativa precontrattuale	Documentazione consegnata al cliente, che ne abbia fatto richiesta, ovvero copia completa del testo contrattuale idoneo per una ponderata valutazione di quanto proposto.
Documento di sintesi	Il "documento di sintesi" costituisce il frontespizio del contratto. Esso riproduce lo schema di foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti la banca e quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.
Comunicazioni	Qualsiasi mezzo e forma idonea a fornire al sottoscrittore del contratto un'informazione essenziale sull'andamento del rapporto contrattuale e sua tutela nei casi di variazioni, sfavorevoli, delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche. Esse si intendono approvate dopo 60 giorni dalla data di ricevimento.